



Stagione 2023/2024

**Comunicato n. 6 del 25/03/2024**

**ASC OVER 40 CALCIO A 8**

**- Calcio a 8 -**

## **1. Comunicazioni**

GARA CAMPIONATO ASC OVER 40 CALCIO A8 tra FG Service Sanità RC vs OLIMPIA 2000/SAN PIETRO DEL 11.03.2024

L'Organo Giudicante ASC,

prendendo in esame il reclamo/ricorso presentato dal Sig. Filippo De Carlo, in qualità di Responsabile di campo della società FG Service Sanità RC, riguardante la gara FG Service Sanità RC vs Olimpia 2000/San Pietro, valevole per il Campionato ASC Over 40 calcio A8, disputatasi presso il campo sportivo San Filippo di Pellaro (RC) in data 11.03.2024;

- rilevato che il ricorso presentato dalla FG Service Sanità RC è stato presentato entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;
- rilevato che è stato versato prescritto contributo alla giustizia sportiva;
- rilevato che non è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine della gara stessa, anche se, nel modulo reclamo firmato dal Sig. Filippo De Carlo, si asserisce di aver inoltrato un preannuncio di reclamo nei termini stabiliti dal punto 7 de regolamento ufficiale;
- rilevato che non è stata inviata copia alla controparte, in quanto agli atti non risulta rimessa a codesto Organo Giudicante ASC l'attestazione dell'avvenuto inoltro;
- rilevato che alla società Olimpia 2000 /San Pietro, per il mancato invio alla controparte del reclamo/ricorso di cui trattasi, è stata preclusa la possibilità di fare pervenire una propria memoria difensiva in ordine ai fatti verificatesi durante la gara in epigrafe;
- letto il reclamo/ricorso proposto dal Sig. Filippo De Carlo in qualità di responsabile di campo della società FG Service Sanità RC, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Olimpia 2000 /San Pietro la sconfitta a tavolino per aver schierato il tesserato Dattola Nicola nato il 20.03.1988;
- letto il comunicato n.3 del 05.03.2024 ASC over 40 calcio A8, allegato agli atti della documentazione fornita, pubblicato in pari data e quindi 6 gg. antecedente all'effettuazione della gara in oggetto, dove, con COMUNICAZIONE INTEGRATIVA, si precisavano i termini e le modalità delle variazioni intervenute, così statuendo: "E' possibile aggiungere tesserati per il girone di ritorno fino a dopo la terza giornata, precisamente entro il 31 marzo 2024 e tali atleti potranno prendere parte alle fasi finali, mentre i tesserati successivi a questa data potranno essere schierati nelle ultime gare ma non nelle fasi finali. E' previsto il tesseramento illimitato di fuori quota, per quanto riguarda i giocatori di movimento (nati dal 1985 al 1989), ma in distinta è possibile inserirne uno solamente oltre al portiere nato dal 1985 al 1994";
- considerato che la COMUNICAZIONE INTEGRATIVA, pubblicata sul comunicato n. 3 del 05.03.2024, non è da considerarsi a tutti gli effetti una modifica sostanziale e tanto meno peggiorativa al Regolamento del Campionato in vigore e si deve ritenere del tutto irrilevante ed infondata l'aver sollevato la questione di merito, in quanto ai fini di una possibile regolarità della conclusione del Campionato stesso nulla inficia, nè tanto meno che la variazione in oggetto sia avvenuta in corso d'opera, in quanto come Organizzazione di eventi sportivi l'ASC ha la possibilità ed il dovere di cambiare "in melius", per ragioni sportive e tecniche, le norme in vigore in quel determinato momento storico-agonistico, essendo per sua natura un Ente di Promozione Sportiva, che deve tendere, per quanto più possibile, a favorire la partecipazione, l'aggregazione ed il coinvolgimento di più soggetti sportivi;
- considerate che come Ente Patrocinatore del Campionato è irrilevante ai fini organizzativi, che sul punto specifico di cui trattasi era necessario un particolare " parere favorevole all'unanimità delle squadre partecipanti", in quanto, a giudizio di quest'Organo, la questione posta non sposta in nessun caso la ratio di fondo che rimane immutata: "SI MANTIENE IL GIRONE CON 5 SQUADRE E L'UTILIZZO DEI FUORI QUOTA COME SOPRA ESPOSTO ( 1 DI MOVIMENTO E 1 PORTIERE)";
- visto l'art. 7 del Regolamento Tecnico e l'art. 67 comma 1 del C.G.S. F.I.G.C., che si applica in quanto ed in virtù dell'articolo 36 del regolamento A.S.C. calcio.

DELIBERA

- di non accogliere il reclamo/ricorso proposto dalla FG Service Sanità RC, in quanto come specificato in premessa al punto 3, non è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine dell'incontro in violazione dell'articolo 7 del R.T.;

- di rigettare in toto il reclamo/ricorso proposto dalla FG Service Sanità RC per vizio formale nella procedura, in quanto in violazione delle norme e per come specificato in premessa ai punti 4 e 5, non c'è prova agli atti dell'inoltro alla controparte del ricorso e quindi generando la lesione di un interesse legittimo da parte dell'Olimpia 2000 San Pietro di poter esercitare un diritto oppositivo;